

S T A T U T O

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 * Costituzione

Art. 2 * Sede

Art. 3 * Durata

Titolo II OGGETTO

Art. 4 * Caratteristiche della Società ed Oggetto sociale

Titolo III CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 5 * Capitale Sociale

Art. 6 * Quote

Art. 6bis * Caratteristiche delle quote sociali e diritti di partecipazione dei soci

Art. 7 * Trasferimenti e prelazione

Titolo IV ASSEMBLEA

Art. 8 * Assemblea

Art. 9 * Convocazione

Art. 10 * Attribuzioni

Art. 11 * Composizione, intervento e voto

Art. 12 * Presidenza e segreteria

Art. 13 * Costituzione e deliberazioni

Titolo V AMMINISTRAZIONE

Art. 14 * Organo amministrativo: qualificazione, durata e attribuzioni

Art. 15 * Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 16 * Altre disposizioni

Art. 17 * Deleghe di attribuzioni

Art. 18 * Rappresentanza legale

Art. 19 * Direttore generale

Titolo VI VIGILANZA - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 20 * Collegio sindacale

Art. 21 * Esercizio sociale e Bilancio

Art. 22 * Distribuzione degli utili

Art. 23 * Norme per l'esercizio del Controllo analogo degli Enti Pubblici soci sulla Società "in house"

Titolo VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 * Scioglimento

Art. 25 * Diritto di Recesso

Art. 26 * Clausola Arbitrale

Art. 27 * Rinvio

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113 e 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è costituita, a seguito di trasformazione dell'azienda speciale consortile «Consorzio Intercomunale Polifunzionale di Servizi», ed è corrente la Società a Responsabilità Limitata, a capitale pubblico locale, denominata "SISTEMA AMBIENTE S.R.L.".

2. La Società, possedendo i caratteri di cui alla lettera "c" del V comma (e lettera "a" del IV comma) dell'art. 113 D.Lgs.267/2000, ossia:

- a) totalitario Capitale pubblico di Enti Locali territoriali;
- b) esplicazione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica (del Ciclo Idrico Integrato) nel territorio dei Comuni soci;
- c) soggezione a Controlli analoghi dei Comuni soci in termini di Economicità/Efficienza, Efficacia e Produttività di cui alle sopraindicate lettere, commi e articolo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come regolamentato con l'apposito articolo del presente Statuto (n. 23) «Norme per l'esercizio del Controllo analogo degli Enti Pubblici Locali soci sulle Società "in house"» e da apposita Convenzione fra i Comuni soci. Tanto a mezzo di un Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.) di cui al citato art. 23, svolge la propria attività nei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica - in particolare il Ciclo Idrico Integrato - quale Società "in house" degli Enti Locali Comuni soci.

Art. 2 - SEDE

1. La Società ha sede legale in Brugnera (PN).

2. L'Assemblea dei soci nei modi di legge può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art. 3 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4 - CARATTERISTICHE della SOCIETA' ed OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

a) la gestione del Ciclo Idrico Integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di:

a1) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed altri usi;

a2) gestione dei servizi di Raccolta - Fognature e Collettamento delle acque reflue civili e industriali;

a3) gestione dei Servizi di Depurazione (trattamento e scarico) delle acque reflue civili e industriali, nonché di smaltimento dei fanghi residui e la correlativa Erogazione all'Utenza di tali Servizi Pubblici Locali di carattere Industriale, definiti a rilevanza Economica;

b) la progettazione e la realizzazione di impianti Idrici, di Fognatura/Collettamento, di Depurazione, in proprio e per conto terzi;

c) la fornitura a terzi di know-how riguardante le attività elencate nei precedenti punti.

2. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati, nel rispetto delle norme di legge.

3. La Società può anche - nel rispetto delle leggi in vigore - realizzare e gestire le attività di cui sopra in qualsiasi forma, ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture, prestazioni, per conto dello Stato, delle sue Amministrazioni, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o Amministrazioni pubbliche di qualsiasi natura.

4. La Società può instaurare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, con Soggetti pubblici e privati, con le Università e può con essi stipulare convenzioni per studi e ricerche ed attuazione di Innovazioni tecnologiche.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la società può costituire (ed assumere/cedere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo) Società, Enti, Associazioni, Società Consortili, Gruppi Europei di Interesse Economico, e quant'altro, pubblici e privati, nazionali e stranieri, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori,

ausiliari o affini ai propri. Può pure assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o ditte nazionali o straniere, di ogni natura.

6. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compreso il rilascio di fideiussioni e di garanzie, anche a favore di terzi, se ritenute necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

7. L'attività finanziaria o l'assunzione di partecipazioni in altre Società dovrà essere esplicitata non come attività principale e non ai fini del collocamento, ma come stabile investimento e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

8. La Società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio idrico, nonché al mantenimento e miglioramento dell'ambiente naturale.

9. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i Servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie e mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni; la società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10. La società è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi; la società può svolgere attività presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati solo nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'art 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Titolo III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 540.000,00 (cinquecentoquarantamila virgola zero zero) e potrà essere

aumentato e diminuito osservate le disposizioni di legge a riguardo.

2. Le somme eventualmente conferite dai soci in conto capitale saranno, salva diversa deliberazione, proporzionali alle quote di capitale sottoscritte ed infruttifere di interessi a carico della Società.

3. In caso di aumento del capitale sociale ai soci è offerta in opzione la sottoscrizione delle nuove Quote in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta da ciascuno.

4. L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci - tramite l'Organo amministrativo - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, in un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta.

5. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote rimaste non optate.

6. Il diritto di opzione non spetta per l'aumento di capitale sociale che, secondo la delibera della relativa Assemblea, è effettuato contro conferimenti in natura.

7. Qualora sussistano fondati motivi in ragione di accertati interessi sociali, anche futuri - quali esemplificativamente, l'accesso di nuovi Comuni Soci affidanti direttamente i Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica di cui al comma V lettera "c" dell'art. 113 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'Assemblea può deliberare l'aumento di capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, su motivata proposta deliberata per l'Assemblea dall'Organo Amministrativo, previo parere assentivo del Collegio Sindacale.

Art. 6 - QUOTE

1. Il capitale sociale è diviso in Quote ai sensi di legge.

2. Possono detenere Quote nel Capitale sociale della Società, dichiarata (dai Comuni soci) a qualifica "in house", solo i Comuni che provvedono per il tramite della Società stessa - in affidamento diretto (proprio o per iniziativa dell'A.T.O. ex art. 23 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 23/06/2005) - alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica indicati all'art. 4.

Perciò l'intero Capitale sociale deve essere appartenente ad Enti locali territoriali essendo la Società qualificata "in house", onde esercente i Servizi Pubblici Locali a rilevanza

Economica - nella specie del Ciclo Idrico Integrato - ai sensi della lettera "c" del V comma (e della lettera "a" del IV comma) dell'art. 113/267/2000 e s.m.i..

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

4. I versamenti sulle Quote sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti per la Società. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale.

Art. 6 bis * CARATTERISTICHE delle QUOTE SOCIALI e DIRITTI di PARTECIPAZIONE dei SOCI

1. I Comuni costituenti la preesistente Azienda Speciale Consortile: «Consorzio Intercomunale Polifunzionale di Servizi» sono considerati soci "fondatori" della Società.

2. I due soci fondatori sono pertanto i Comuni di BRUGNERA e di PRATA di Pordenone i quali partecipano in parti uguali al capitale della società.

3. Ogni quota di partecipazione è nominativa, indivisibile, trasferibile - a norma di quanto previsto all'art. 7 - ed attribuisce ai titolari uguali diritti:

- (diritto) di voto, esercitabile in Assemblea e attribuito ai Comuni soci titolari di quote di partecipazione;

- (diritto) alla distribuzione degli utili, attribuito ai Comuni soci in misura proporzionale al valore delle quote patrimoniali di partecipazione;

- (diritto) al rimborso, in sede di eventuale Liquidazione per scioglimento della Società, delle quote di partecipazione come da Bilancio di Liquidazione.

Le quote di partecipazione sociale conferite saranno attribuite nei limiti del Netto (del Bilancio di liquidazione) a tutti i soci in misura proporzionale al valore della quota patrimoniale di partecipazione versata, monetizzando ovviamente i beni materiali.

4. Al fine di consentire l'esercizio delle attività dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica "in house" da parte della Società, l'Organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea per l'entrata in Società di eventuali altri Comuni nuovi soci perché deliberi un aumento di Capitale in denaro.

L'aumento di Capitale di cui sopra dovrà essere sottoscritto per intero ed ogni Comune socio parteciperà alla sottoscrizione.

5. Inoltre l'Organo amministrativo avrà il compito, una volta l'anno - se avutesi ulteriori proposte di associazione di altri Comuni - di convocare l'Assemblea per fare:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di eventuale/i nuovo/i Comune/i aspirante/i socio/i che ne abbia/no fatto formale richiesta nell'anno;

b) conseguentemente: aumentare il Capitale sociale, anche utilizzando gli importi che risultino già versati quale "Acconto/Aumento futuro del Capitale sociale", alla data della decisione dell'Organo stesso o che sarà indi versato conseguentemente, per consentire il formale ingresso nella Società di Comuni nuovi soci.

L'aumento del Capitale avverrà ai sensi dell'art. 5, comma 7, nel rispetto della condizione indicata al comma 2 dell'articolo 6.

6. Il Capitale sociale può essere aumentato, anche al di fuori delle ipotesi indicate ai commi 4 e 5 precedenti, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente Statuto e dell'obbligatorio gradimento assembleare di cui all'art. 7, II comma.

Art. 7 - TRASFERIMENTI e PRELAZIONE

1. Le Quote sono trasferibili solo fra i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6.

2. In caso di trasferimento delle Quote per atto tra vivi la cessione comunque è valida solo col consenso espresso dell'Assemblea dei soci.

3. In ogni caso il socio che intenda cedere, in tutto od in parte, la propria Quota ha l'obbligo di offrirla agli altri soci - Comuni - i quali hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata - tramite l'Organo amministrativo - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare la Quota, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei 90 (novanta) giorni successivi, peraltro

unicamente a soggetti di cui al 2 comma dell'art. 6, come da comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la Quota, o parte di essa, offerta in vendita, verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva loro partecipazione in essere al Capitale della Società.

5. Il diritto di prelazione è escluso sulle Quote di proprietà dei Comuni soci, qualora il trasferimento avvenga fra i Comuni già soci.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle Quote, o parte di esse, nei confronti della Società è comunque subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso da parte dei Comuni di cui all'art. 6 comma 2 del 100% (cento per cento) del Capitale sociale, perché non sia lesa il carattere fondamentale della Società a capitale totalmente pubblico che sta a presupposto della qualifica di Società "in house" di cui la Società è contraddistinta come da comma 2 dell'art. 1.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Art. 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 - CONVOCAZIONE

1. Le assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata o mediante l'utilizzo di fax od e-mail da inoltrarsi, agli indirizzi riportati nel libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. Al fine dell'utilizzo della convocazione a mezzo fax/e-mail i soci eleggono domicilio per i rapporti con la Società nel luogo e presso il numero di utenza indicato nel libro soci; nel caso in cui uno (o più soci) non intenda indicare una utenza fax/e-mail, ovvero revochi l'indicazione effettuata in precedenza, il socio avrà diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

3. Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal

Notaio. 4. In mancanza delle formalità di convocazione sopra precisate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e sono intervenuti - o comunque risulti che siano stati regolarmente avvisati - tutti gli amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se costituito.

A tal uopo, presso la sede sociale, vanno conservate le prove della ricezione dell'avviso dai soggetti assenti alla seduta.

5. In caso di Assemblea totalitaria, ciascuno degli intervenuti ha peraltro diritto di richiedere il rinvio della discussione di eventuale argomento all'o.d.g. sul quale non si ritenga sufficientemente informato.

6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Costituisce particolare esigenza relativa alla struttura sociale l'esercizio dei controlli di cui all'art.23.

7. L'Assemblea è comunque convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

8. L'Assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del Capitale sociale; i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e la distribuzione degli Utili;
- 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli altri Amministratori; i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale;
- 5) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati in house alla Società;
- 6) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge quali: la modifica dell'Atto

Costitutivo-Statuto e le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'Atto Costitutivo-Statuto od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) esprime il gradimento di cui all'art. 6bis, comma 5, lettera "a", all'ingresso in Società - mediante aumento del Capitale sociale - di altri Comuni nuovi aspiranti soci, con maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti).

2. L'Assemblea, con verbale notarile, delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto per cui la legge richiede tale forma.

Art. 11 - COMPOSIZIONE, INTERVENTO e VOTO

1. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; le Quote sociali superiori a nominali Euro 2,00 (due virgola zero zero) danno diritto ad un voto per ogni Euro in esse rappresentato.

2. In caso di comproprietà di una Quota, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2372 del codice civile.

4. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine: alla regolarità delle deleghe, al diritto di intervento, al diritto di voto.

Art. 12 - PRESIDENZA e SEGRETERIA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età; ovvero - in ultima ipotesi - da persona designata dagli intervenuti alla seduta.

2. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti su proposta del Presidente.

3. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso presidente dell'adunanza, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 13 - COSTITUZIONE e DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del Capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il Capitale presente e delibera a maggioranza del Capitale presente alla seduta.

3. Sulle modificazioni dell'Atto costitutivo/Statuto e sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del Capitale sociale.

Per il gradimento di nuovi Comuni soci la maggioranza sulla deliberazione di Assemblea deve essere espressa almeno dai 4/5 (quattro quinti) del Capitale sociale.

4. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, nonché:

- la direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO: QUALIFICAZIONE, DURATA e ATTRIBUZIONI

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

2. Gli Amministratori devono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni avute presso Enti, aziende pubbliche o private. Essi durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina: per un minimo di tre e un massimo di cinque anni, ovvero a loro revoca.

3. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente.

2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se costituito, su proposta del Presidente del C.d.A. restato in carica. Gli Amministratori così nominati restano nell'ufficio fino alla successiva Assemblea.

3. Il Direttore Generale (se nominato) ovvero un dipendente della Società funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

5. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio sindacale se costituito.

6. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

7. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene recapitata, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telegramma, telefax od e-mail spediti/inoltrati al domicilio degli Amministratori e dei membri effettivi del Collegio Sindacale se costituito.

8. In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e i membri effettivi del Collegio Sindacale se costituito.

Art. 16 - ALTRE DISPOSIZIONI

Fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale coloro che siano amministratori o dipendenti di Enti Locali soci.

Art. 17 - DELEGHE di ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore Delegato, nominato nel suo seno.

2. L'Organo amministrativo potrà nominare un Direttore generale (se non nominato un Amministratore Delegato), nonché: procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente: in caso di assenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore delegato (se nominato), al Direttore generale (se designato) ed ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega loro conferita.

4. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- il progetto di Bilancio di esercizio;
- il Piano programma, i Preventivi pluriennali ed il Budget annuale di esercizio, con le relative Relazioni programmatiche;
- la politica generale degli Investimenti e delle Tariffe;
- i Contratti (di Servizio) e gli Accordi con i Comuni (e con le Società dagli stessi partecipate) per l'erogazione dei Servizi attinenti all'oggetto della Società;
- l'acquisto (e la vendita) e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, nonché l'acquisto di aziende / rami di azienda;
- l'acquisto o la vendita di beni Immobili;
- l'assunzione di Finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- i progetti di Fusione, Scissione e simili.

5. Compete all'Organo amministrativo l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la Rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

2. Il Presidente, qualora delegato dal Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, fatte salve le competenze del Direttore Generale se nominato, ha facoltà di promuovere azioni impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità: giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione; nonché di rinunciare agli atti del giudizio, di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali.

3. L'Organo amministrativo ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 - DIRETTORE GENERALE

1. Qualora non sia nominato un Amministratore Delegato - il quale avrebbe perlomeno le stesse deleghe e poteri di cui al successivo comma 4 - l'Organo Amministrativo può designare il Direttore generale tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi della persona prescelta.

2. L'Organo amministrativo nell'atto di nomina determina: la forma contrattuale del rapporto tra Direttore generale e Società, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

3. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione entro i limiti di cui all'art. 17.3 del presente Statuto.

4. In tale ambito il Direttore generale:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dall'Organo amministrativo, all'assunzione del personale;
- coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi/reparti/uffici aziendali e per il loro organico sviluppo;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo Amministrativo;
- agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti e debiti commerciali (e per danneggiamenti) con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- propone all'Organo amministrativo entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno una Nota previsionale di Gestione e di Investimenti, per il successivo esercizio e un Piano triennale degli Investimenti;
- predispose la proposta di Bilancio d'esercizio entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno successivo;
- acquista materie prime sussidiarie, di consumo, ricambi, attrezzature e prestazioni di terzi e vende i beni e le prestazioni aziendali nell'ambito della gestione ordinaria: senza limite di valore.

5. Il Direttore generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della Società, su delibera dell'Organo Amministrativo.

Titolo VI

VIGILANZA - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 20 - COLLEGIO SINDACALE

1. Qualora sia obbligatorio per legge o venga comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea elegge il Collegio sindacale costituito dal Presidente e da due membri effettivi, nonché due membri supplenti in possesso dei requisiti di legge.

2. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale.

4. Le funzioni, i doveri e le responsabilità del Collegio sono quelli stabiliti nel Codice Civile come specificato nei principi di comportamento statuiti dagli Ordini Professionali.

5. Al Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile.

Art. 21 - ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio d'esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in quanto costituisce statutariamente particolare esigenza l'obbligatorio previo controllo di cui all'art.23.

Art. 22 - DISTRIBUZIONE degli UTILI

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal Bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

2. L'Organo amministrativo stabilisce la data dalla quale i Dividendi sono esigibili dai soci; gli utili non riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Art. 23 - NORME per l'ESERCIZIO del CONTROLLO ANALOGO degli ENTI PUBBLICI SOCI sulla SOCIETA' "IN HOUSE"

1. Le modalità del "controllo analogo" nei confronti della Società da parte dei Comuni soci ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. di cui sopra. Tale convenzione prevede la costituzione da parte dei Comuni soci di un ORGANISMO INTERCOMUNALE di COORDINAMENTO (O.I.C.) ai fini di provvedere a tutte le deliberazioni ed approvazioni - preliminari a quelle degli Organi sociali ad esse deputati dal Codice Civile - per tutte le specie di decisioni societarie di cui al comma successivo.

L'ORGANISMO INTERCOMUNALE di COORDINAMENTO - O.I.C. - è composto dal Sindaco, o da un Suo delegato permanente, di ciascun Comune socio della Società "in house" e si riunisce

quante volte occorra sotto la Presidenza del Sindaco a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui si doterà.

2. A tale O.I.C. sono sottoposte, per l'espletamento delle sue competenze di "Controllo analogo", le seguenti proposte di Deliberazioni su cui comunque rimangono ferme le competenze degli organi sociali come da codice civile e dal presente statuto:

A) di amministrazione straordinaria per:

A1) modifiche dello Statuto-Atto Costitutivo;

A2) sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o per rilevanti variazioni dei diritti dei soci;

A3) messa in Liquidazione della Società per scioglimento e nomina, sostituzione e poteri dei Liquidatori;

A4) aumento o diminuzione del Capitale sociale;

A5) Fusioni / Incorporazioni, Scissioni, Trasformazioni della società;

A6) ogni altra materia/oggetto riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

concernenti determinate decisioni di particolare rilievo per

B) l'attività sociale, quali:

B1) indirizzi generali di gestione dei Beni e dei Servizi Pubblici affidati "in house" alla Società;

B2) il Bilancio Consuntivo di esercizio;

B3) il Piano Programma pluriennale;

B4) il Piano degli Investimenti triennale e annuale, e l'Assunzione di Finanziamenti per gli Investimenti;

B5) la Relazione programmatica pluriennale ed annuale;

B6) il Budget d'esercizio annuale;

B7) acquisti (e cessioni) di azioni e sottoscrizione di Partecipazioni in altre Società od Enti di collegamento;

B8) Acquisizione (Dismissione) di Aziende e "rami di azienda" e di Partecipazioni in altre Società/Enti di controllo;

B9) Costituzione di Società controllate o collegate;

B10) Acquisto e Vendita di Beni Immobili;

B11) altre operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario.

C) di nomine e revoche:

C1) dell'Organo amministrativo (Amministratore Unico ovvero Consiglio di Amministrazione e relativo Presidente);

C2) dell'Amministratore delegato o dell'alternativo Direttore generale;

C3) del Collegio Sindacale (e relativo Presidente)

3. Ai fini della pratica effettuazione dei detti "Controlli analoghi", l'Organo Intercomunale di Coordinamento potrà facoltativamente costituire, come sua emanazione strumentale e di collegamento con gli Organi della Società in house, un apposito Comitato di Controllo (C.d.C.) come sotto delineato, che provvede soprattutto ad attuare la prevista verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di cui al Piano Programma, al Piano di sviluppo degli Investimenti (e relativi Finanziamenti) ed al Preventivo Triennale (Economico / degli Investimenti), nonché al Budget (Economico / degli Investimenti) d'esercizio, con le relative Relazioni programmatiche.

Il C.d.C. sarà composto da tre membri scelti dall'O.I.C. tra soggetti con adeguate competenze e resta in carica per tutta la durata di ogni ciclo amministrativo della maggioranza dei Comuni soci.

A tale Comitato di Controllo - che riporta all'O.I.C. - spettano le seguenti prerogative e compiti:

A. avere accesso in visione ai Verbali del Collegio Sindacale della Società, con il diritto ad eventuali chiarimenti;

B. assistere, quali uditori, alle Assemblee dei soci oltre che operare quale interfaccia fra Società ed O.I.C. per tutti i controlli elencati ai commi 1 e 2;

C. presentare una propria Relazione annuale all'O.I.C. - con copia per l'Assemblea - al Bilancio consuntivo di esercizio con i raffronti degli Indici patrimoniali, economici e finanziari "consuntivi" con i valori previsionali del Budget annuale di Esercizio e degli Investimenti della Società;

D. eventualmente, a richiesta della maggioranza dei Comuni soci - tramite l'O.I.C. - redigere, anche con l'ausilio di Esperti esterni di settore dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica svolti "in house" dalla Società nei Comuni soci medesimi, una Relazione, destinata all'O.I.C., con copia per l'Assemblea sociale, di verifica dell'Economicità, Efficienza Efficacia e Produttività delle attività societarie rispetto al Bilancio Preventivo triennale Economico e degli Investimenti della Società stessa, nonché dello "stato di raggiungimento degli obiettivi" del Piano Programma, riguardo alle prestazioni di Servizi a rilevanza

economica - utenziali - art. 113 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - nel decorso periodo triennale di riferimento.

4. Gli uffici dell'O.I.C. e del Comitato di Controllo non sono onerosi per la Società, fuorché per le spese vive sostenute all'uopo dai componenti dei medesimi organismi, a cui vanno rimborsate.

Il costo della Relazione Triennale di cui al comma 3d) è invece a carico della Società in house.

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

2. L'attivo netto residuo della Liquidazione è attribuito secondo le quote di partecipazione dei soci, mediante monetizzazione delle poste dell'Attivo e del Passivo del Bilancio di liquidazione, in funzione della percentuale partecipativa di tutti i Comuni soci.

Art. 25 - DIRITTO DI RECESSO

I°) Recesso "di diritto"

1. Ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione o la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6 del presente Statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di cui ai temi del I comma, sulla quale è stato dissenziente e che è causa del suo intento di recesso, o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro

delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee (o in quello delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione assembleare o dell'Organo amministrativo, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le delibere consigliari o i fatti occorsi che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione o da quella in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del Socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al Capitale sociale per le quali il diritto di recesso vuole essere esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

5. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dal suo esercizio la Società:

- a) revoca la delibera che ha originato il disaccordo e legittimato il recesso;
- b) delibera lo scioglimento di se stessa.

II° Recesso volontario al di fuori dei casi di cui all'art. 2473 C.C.

6. Premesso che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2469 C.C., comma 2°, il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, è prevista, specie per la inalienabilità delle quote societarie di cui al precedente art. 6bis, la possibilità - seppure eccezionale e per gravi motivi adottati dal Comune socio richiedente la fuoriuscita dalla Società - per i soci di chiedere - decorso il biennio di cui sopra - l'autorizzazione all'Assemblea di consenso al recesso volontario.

7. L'accettazione del recesso volontario è deliberata dall'Assemblea con i voti favorevoli dei 4/5 (quattro quinti) dell'intero Capitale sociale.

8. Al Comune recedente così assentito spetterà solo il valore monetario di cui al successivo comma 10, costituente all'uopo la componente del valore effettivo della partecipazione sociale.

III° Norme per l'attuazione specifica del recesso volontario

9. Il recesso dei Comuni soci di cui al comma 2 dell'art. 6, titolari dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica del Ciclo Idrico Integrato, non automatico di legge di cui al p. II, avverrà con le modalità di seguito specificate. Nessuna assegnazione avrà luogo al Comune recedente riguardo ai Beni Patrimoniali generici e comuni - Immobili sociali e Beni Mobili iscritti al P.R.A. -, costituiti esemplificativamente da: «Terreni, Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili attività strumentali diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni», ma sarà rimborsata unicamente la quota di partecipazione versata in contanti all'ingresso in Società, a valori di Bilancio.

10. Il recesso dei Comuni soci è possibile, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, di cui al comma 2 dell'art. 6, qualora non possa essere disposto dall'autorità competente l'affidamento del servizio idrico integrato.

In tale caso spetta al Comune socio che recede il rimborso al valore nominale della quota di partecipazione versata in contanti oltre al sovrapprezzo.

Art. 26 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'Atto Costitutivo-Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, fatta eccezione per quelle per le quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto da TRE Arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale quale istituita presso ogni Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, che, su richiesta fatta dalla Parte più diligente, dovrà procedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni.

2. Nel caso in cui il soggetto camerale designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,

sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Pordenone.

3. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio e in tal caso la sede del Collegio sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.

4. Il Collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale entro 90 (novanta) giorni dalla accettazione della nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le Parti.

5. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le Spese dell'Arbitrato tra le Parti.

6. Sono soggette alla disciplina qui prevista le controversie promosse dagli Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero quelle azionate nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7. Per quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 - articolo 34-.

Titolo VIII

RINVIO

Art. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto Costitutivo - Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, con qualifica di "in house" di cui all'art. 113 - V comma, lettera "c" - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.